

N. 2288-184-363-465-783-876-1166-1256-1294-1439-1575-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 4 aprile 2002*

(Relatore: MAZZONI)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 2288

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 5 febbraio 2002 (v. stampati Senato nn. 77-277-401-417-431-507-674-715)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BUCCIERO, ANTONINO CARUSO, ANTONIO BATTAGLIA, BERGAMO, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, CHINCARINI, CHIRILLI, CIRAMI, COLLINO, COMPAGNA, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, PAOLO DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FILIPPELLI, FISICHELLA, FLORINO, FORLANI, GUBERT, LAURO, MAGNALBÒ, MAGRI, MEDURI, MELELEO, MENARDI, NOCCO, PACE, PEDRIZZI, PETERLINI, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOMASSINI, TRAVAGLIA, VALDITARA, BONGIORNO, CALLEGARO, RONCONI; PEDRIZZI, PACE, DE CORATO, BEVILACQUA, SERVELLO, COZZOLINO, TAROLLI, COLLINO, PAOLO DANIELI; SCHIFANI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, BASILE, BOSCKETTO, CASTAGNETTI, CENTARO, DELL'UTRI, FALCIER, FEDERICI, FRAU, IANNUZZI, IOANNUCCI, GIULIANO, GUBETTI, GUZZANTI, MALAN, PIANETTA, ZICCONI; GRECO; EUFEMI, D'ONOFRIO, BOREA, MELELEO, ZANOLETTI, TUNIS, CIRAMI, DANZI, COMPAGNA, RONCONI, MAFFIOLI, GABURRO, FORLANI, MAGRI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, CHERCHI, TREMATERRA, CICCANTI, BERGAMO; ROLLANDIN, SALZANO, PETERLINI; PEDRINI, RIGHETTI, VERALDI; COSTA**

Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 febbraio 2002*

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE**

### **n. 184, d'iniziativa del deputato BOATO**

---

Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Presentata il 30 maggio 2001*

---

### **n. 363, d'iniziativa del deputato GERMANÀ**

---

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

*Presentata il 31 maggio 2001*

---

### **n. 465, d'iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO**

---

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

*Presentata il 4 giugno 2001*

---

### **n. 783, d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

---

Abrogazione del primo e del secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana

*Presentata il 12 giugno 2001*

---

**n. 876, d'iniziativa del deputato SELVA**

---

Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione

*Presentata il 15 giugno 2001*

---

**n. 1166, d'iniziativa del deputato BUONTEMPO**

---

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

*Presentata il 3 luglio 2001*

---

**n. 1256, d'iniziativa del deputato TRANTINO**

---

Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione

*Presentata il 10 luglio 2001*

---

**n. 1294, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**ANTONIO PEPE, LANDI DI CHIAVENNA, LA STARZA**

---

Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Presentata il 10 luglio 2001*

---

**n. 1439, d'iniziativa del deputato COLLÈ**

---

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII  
disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Presentata il 27 luglio 2001*

---

**n. 1575, d'iniziativa del deputato AMORUSO**

---

Abrogazione dei commi primo e secondo  
della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

*Presentata il 13 settembre 2001*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di riforma costituzionale all'esame dell'Assemblea ripropone il tema, ormai divenuto argomento di cronaca, del rientro della Famiglia Savoia in Italia.

La modifica della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, proposta anche nelle precedenti legislature, ma mai approvata, è stata oggetto di un animato dibattito, sia istituzionale che popolare, nel corso degli anni, dal quale sono emerse tre diverse posizioni: quella dei favorevoli, largamente maggioritaria, quella dei temporeggiatori, esigua minoranza, e quella dei contrari, realtà residuale.

Tale dato, confermato anche dal voto espresso dal Senato, invita ad una accelerazione, affinché si arrivi a definire una questione, che viene esasperata ed ingigantita dal suo stesso inutile protrarsi.

I problemi principali che si presentano al legislatore oggi, sgombrato, dunque, il campo dal dubbio della piena condivisione popolare, da alcuni ancora sollevato, sono di ordine tecnico-giuridico, in relazione alla procedura che si propone, e di natura storico-politica, riguardo alle due ipotesi prospettate di abrogazione ovvero di emendamento della disposizione citata.

La XIII disposizione, collocata tra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione, è « norma finale e di puntuale portata precettiva » e può essere modificata solo con il ricorso alla procedura complessa di revisione costituzionale, prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Tale il giudizio del Consiglio di Stato, che con parere 153/2001, ha posto fine alla discussione sulla percorribilità della via cosiddetta di interpretazione evolutiva, attraverso la quale giungere ad una diversa applicazione del contenuto impeditivo

della norma, frutto della evoluzione del contesto storico-istituzionale. A nulla sono valsi i richiami, in tal senso, provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Trattato di Schengen, che lasciavano intravedere la possibilità di un recepimento diretto dei principi in esso contenuti, senza dover ricorrere alla revisione costituzionale.

L'impegno che oggi si chiede al Parlamento italiano è pertanto indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo di democrazia che la maggioranza del popolo italiano valuta oramai favorevolmente.

Sulla opportunità politica del rientro e sulla valutazione storica che da esso potrebbe essere toccata, la risposta viene dalla scelta, operata dalla ampia maggioranza che ha votato il testo al Senato, di non abrogare la norma, bensì di emendarla, apponendo un termine di validità del precetto e della sanzione in essa iscritte.

Cancellare quella dura condanna dettata nel '46 da gravi ragioni di sicurezza per i fatti storici che avevano visto protagonista il Re d'Italia, avrebbe aperto il varco ad un processo di revisione, che nessuno ritiene di dover compiere, in quanto quei passaggi fanno parte della nostra storia ed è da essi e per essi che oggi l'Italia è quello che è.

La nostra Costituzione continuerà a ricordare ai posteri quello che fu, con la valutazione che di quegli avvenimenti diedero i Costituenti.

Quello che stiamo scrivendo oggi è un principio di democrazia, con il quale da un canto si sancisce la congruità di una condanna politica di oltre 50 anni e la inammissibilità, per chiunque, della privazione dei diritti umani fondamentali e,

dall'altro lato, si riafferma la solidità del nostro sistema repubblicano.

Ben consapevoli del significato della norma in esame, nel contesto storico-istituzionale nel quale essa fu concepita, pur con qualche contrarietà, dobbiamo prendere atto che una misura così dura non può continuare ad esplicare la sua efficacia in un paese moderno, che si affaccia al terzo millennio.

L'esilio è una sanzione gravissima, alla quale gli ordinamenti democratici fanno ricorso in casi estremi e molto rari.

La privazione del diritto di cittadinanza e dei diritti di elettorato attivo e passivo è condannata duramente dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla nostra Costituzione. In merito a tale ultimo profilo, la dottrina ha elaborato la tesi dell'autorottura costituzionale, per spiegare la contraddittorietà della norma e, soprattutto, per giustificare la specialità di essa, rispetto ad una impalcatura garantista.

L'Italia ha firmato il Trattato di Schengen, con il quale, tra l'altro, si è impegnata ad eliminare tutti gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei cittadini europei nei singoli stati, impegno contraddetto dalla vigenza della norma impeditiva contenuta nella XIII disposizione, che vieta ai membri della famiglia Savoia, a tutti gli effetti

cittadini europei, di entrare nel territorio italiano.

Il sottrarsi da parte dell'Italia al rispetto di tale impegno risulta ancor più grave dopo la formale dichiarazione di fedeltà alla Costituzione Repubblicana, prestata da Vittorio Emanuele di Savoia per sé e per il figlio.

Il testo che si propone al voto della Camera prevede che «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale». Non viene toccato il terzo comma, contenente la previsione di nullità di tutti gli atti di disposizione, trasferimenti e costituzione di diritti reali, avvenuti dopo il 2 giugno 1946, relativamente e detti beni, che continuerà ad esplicare la sua efficacia.

Tale testo, nella sua essenzialità, da risposta a tutte le obiezioni sollevate nel corso dei lunghi anni di dibattito sull'argomento e sgombra il campo da tutti i timori emersi, traducendo in maniera chiara lo spirito che anima il legislatore di oggi ad intervenire sulla Costituzione, che non è certo quello di introdurre turbative al corso della storia.

Erminia Mazzoni, *relatore*.

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 2288 APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

€ 0,26



\*14PDL0025410\*